



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	CONTABILITA' E BILANCIO

DETERMINAZIONE

NR. <u>1161</u> GEN. del <u>28 NOV. 2014</u>	NR. <u>193</u> DEL 27.11.2014
--	-------------------------------

OGGETTO:	Affidamento alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l., con sede legale in Roma e sede amministrativa in V.le Italia n. 136 - La Spezia, del servizio di accertamento e riscossione del canone non ricognitorio
-----------------	---

L'anno 2014 , addì 27 del mese di novembre alle ore 10,30 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il provvedimento sindacale con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione dell'Intestato Dipartimento;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materie di entrate;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (*"Codice della strada"*), che all'art. 27, commi 5, 7 e 8, prevede che le occupazioni del patrimonio stradale possano essere gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

VISTA in proposito la circolare del Ministero dell' Economia n. 1/DF del 20/01/2009, ove è chiarito che detto canone possa essere imposto in aggiunta al COSAP;

VISTE, in senso conforme a quanto sopra, le sentenze della Corte di Cassazione n. 2555/2002, n. 18550/2003, n. 11175/2004, n. 4304/2005, n. 23224/2006 e n. 16914/2007, n. 5474/2009, n. 19481/2009 e n. 4427/2010 e diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa in ordine alla legittima pretesa del Comune di esigere, per l'occupazione delle medesime aree pubbliche, oltre al C.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

ATTESO che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dall'art. 27 del citato D.Lgs. 285/1992, all'Ente proprietario della strada, con riferimento al vantaggio economico che il concessionario ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.07.2014, avente ad oggetto: *"Regolamento per la concessione e l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14.03.2013. Modifiche e integrazioni – approvazione"*, con la quale veniva integrato il regolamento del canone affinché il canone non ricognitorio venisse applicato a tutti soggetti passivi COSAP e non solo alle reti di pubblici servizi;

VISTA la nota inviata alla società I.C.A. S.r.l. del 15.04.2014 prot. 21190/U, con la quale si invitava la società I.C.A. S.r.l. a fornire uno studio sulla possibilità di gettito derivante dall'applicazione del canone concessorio non ricognitorio a tutte le fattispecie;

VISTA la risposta di I.C.A. S.r.l., del 24.04.2014, acquisita al prot. con n. 22493/I, con la quale si determinava una potenzialità di gettito nonché un progetto operativo, così articolato:

Attività

1. Analisi tecnica delle regole del canone non ricognitorio
2. Acquisizione delle cartografie e delle banche dati disponibili a livello provinciale e/o comunale
3. Creazione della cartografia con definizione delle "zone" e delle "strade" a parametri diversificati
4. Attività di ricognizione e rilievo lungo la rete stradale di proprietà dell'ente al fine di identificare e misurare i cespiti a cui è applicato il Canone di Concessione
5. Data base rilievo
6. Popolamento delle banche dati oggetti
7. Rilievo integrativo a terra
8. Identificazione dei soggetti passivi
9. Mappatura conclusiva dei dati "oggetto-soggetto"

10. Definizione delle procedure di aggiornamento delle banche dati in funzione del rilascio di nuove concessioni
11. Attività di front office
12. Assistenza legale
13. Coattivo

VISTA altresì la nota della società I.C.A. S.r.l. del 01.07.2014, acquisita al prot. con n. 35507/1 con la quale, inalterata la proposta tecnico gestionale, si rideterminavano le condizioni economiche in maniera più favorevole per l'Ente. Più precisamente: a) aggio a favore della società 9,90%, b) compenso di € 6.000,00 oltre IVA per le attività operative di cui al progetto presentato, per ogni anno di gestione;

VISTE le ulteriori negoziazioni che hanno portato alla conferma dell'aggio di riscossione al 9,90 % nonché a stabilire il rimborso di ogni spesa riferita all'eventuale attività di contenzioso, derivante dall'attività accertativa del Concessionario, entro 60 gg dalla presentazione della fattura;

PRESO ATTO che la società proponente è già affidataria, per conto di questo Comune, del servizio di accertamento e liquidazione dell' *imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche*, ivi compresa quella del canone non ricognitorio sulle grandi reti, nonché delle attività di supporto per la partecipazione da parte del Comune all'attività di *accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali* di cui all'art. 1 dei D.L. 203/2005 ("*Misure di contrasto all'evasione fiscale*") ed ha sempre svolto tali servizi dando prova di adeguata professionalità e affidabilità;

VISTO, in proposito, l'art. 57 del D.Lgs, n. 163/2006 ("*Codice dei contratti*") che - in materia di affidamento di servizi senza pubblicazione del Bando di gara - consente, al comma 2, lett. b), che " *per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato*";

CONSIDERATO che la Società I.C.A. S.r.l. è - *come sopra* ricordato - affidataria, per conto di questo Comune, del servizio di accertamento e liquidazione dell' *Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nonché quella del canone ricognitorio sulle grandi reti*" (COSAP) e che in virtù di detto affidamento è titolare di una privativa sulle banche dati, di cui quella afferente il COSAP è essenziale per l'introduzione e la gestione del canone non ricognitorio a tutte le fattispecie;

RITENUTA pertanto - stante, come innanzi detto, l'imprescindibilità dell'analisi dalla gestione COSAP ed essendo le relative banche dati in privativa - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della normativa soprarichiamata ai fini dell'affidamento del servizio citato alla predetta Società;

VISTE, a supporto di quanto sopra, le decisioni del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011 n. 642 ("*La procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle Amministrazioni, Peraltro, l'art. 57 comma 2, Codice dei contratti pubblici di appalto (con cui è stato trasposto l'art. 31 della direttiva 31 marzo 2004 n. 18) prevede una deroga "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. Nel dare applicazione al medesimo comma 2, l'Amministrazione può dunque tenere conto della particolarissima complessità dei prodotti che intende acquisire: la sua relativa valutazione costituisce una scelta di merito,*

sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti immotivata o manifestamente irragionevole" ... "Non appare viziata, pertanto, una interpretazione, come quella seguita dall'amministrazione, che (ben conscia della circostanza che altri offerenti, in futuro, potrebbero crearne uno simile) ha considerato "unico" il prodotto che, in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti: risulta ragionevole che a tale valutazione di "unicità" essa sia pervenuta tenendo conto del fattore temporale -quanto alla disponibilità del medesimo, - alla circostanza della avvenuta pregressa sperimentazione del medesimo, ed al dato relativo alla possibilità di poterne divenire "proprietaria" acquisendo il "codice sorgente"), sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2330 ("L'utilizzo da parte dell'Amministrazione procedente del modulo procedimentale costituito dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata), ai sensi dell'art. 57, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, e con il criterio di aggiudicazione prescelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex arti 57 comma 6 e 83 dello stesso decreto legislativo, è giustificabile in relazione alle peculiarità del servizio da svolgersi, caratterizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segretezza, per cui detto modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene il sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltretutto conforme al dettato di cui all'art. 17, cit. d.lgs. n. 163 del 2006, per quanto riguarda i servizi svolti in favore dell'Amministrazione della giustizia (nella specie, servizio intercettazioni telefoniche), richiedenti speciali misure di sicurezza e segretezza e particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare"), nonché il contenuto della Circolare n. 1/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, laddove si afferma che: Tra detti oneri deve essere sicuramente annoverato il canone previsto dai commi 7 e 8, dell'art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. ex multis: Corte di Cassazione, sez.V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP. Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l'intero ammontare, e' solo dall'importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada";

VISTO altresì, in via dirimente l'art. 22 del capitolato d'oneri di gara che così recita:

- 1. "Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.*
- 2. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di assegnare al concessionario individuato in esito alla gara, nell'arco di durata contrattuale indicato al precedente articolo 2, la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziandone le condizioni economiche ed organizzative".*

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- a) di affidare alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l., con sede legale in Roma e sede amministrativa in V.le Italia n. 136 - La Spezia, il servizio di accertamento e riscossione del

canone non ricognitorio esteso a tutte le fattispecie, secondo il progetto tecnico-operativo presentato con nota del 24.04.2014, ed articolato nei seguenti punti:

Attività

1. Analisi tecnica del canone non ricognitorio
2. Acquisizione delle cartografie e delle banche dati disponibili a livello provinciale e/o comunale
3. Creazione della cartografia con definizione delle “zone” e delle “strade” a parametri diversificati
4. Attività di ricognizione e rilievo lungo la rete stradale di proprietà dell’ente al fine di identificare e misurare i cespiti a cui è applicato il Canone di Concessione
5. Data base rilievo
6. Popolamento delle banche dati oggetti
7. Rilievo integrativo a terra
8. Identificazione dei soggetti passivi
9. Mappatura conclusiva dei dati “oggetto-soggetto”
10. Definizione delle procedure di aggiornamento delle banche dati in funzione del rilascio di nuove concessioni
11. Attività di front office
12. Assistenza legale
13. Coattivo

b) di dare atto che la gestione dell’affidamento avverrà alle seguenti condizioni economiche:

- 1) aggio a favore della società 9,90%;
- 2) durata della concessione fino alla scadenza del contratto rep. n. 4463 del 11/06/2011 afferente l’affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- 3) rimborso di ogni spesa riferita all’eventuale attività di contenzioso, derivante dall’attività accertativa del Concessionario, entro 60 gg dalla presentazione della fattura;

c) stabilire che la società concessionaria dovrà altresì sottoporre all’Ente, nell’ambito dello studio di cui al progetto tecnico-operativo, una ipotesi tariffaria da sottoporre ai competenti Organi per l’analisi e conseguenti determinazioni;

d) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà con successivo atto all’assunzione degli impegni di spesa occorrenti;

e) di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell’intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 27.11.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZIARIO

(Dott.ssa ADA NASTI)
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 27.11.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZIARIO

(Dott.ssa ADA NASTI)
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 28 NOV. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 28 NOV. 2014

Il Delegato

CAPO SEGRETERIA
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Cirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE